

# NOTIZIARIO

# ASPI



Gennaio 2006

Sommario

## NORME

### Dispositivi di rizzaggio degli autocarri ADR su navi e traghetti

Con decreto del 13 gennaio 2004, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto (G.U. 24 del 30 gennaio 2004) ha disposto che i veicoli stradali a norme ADR, interessati al trasporto di merci pericolose, devono essere in possesso di un documento che ne attesti la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A. 581(14) per poter essere autorizzati all'imbarco e trasporto marittimo, nonché per il nulla osta allo sbarco e reimbarco su altre navi. Il documento che attesta la rispondenza deve essere rilasciato dall'Amministrazione del paese di immatricolazione del veicolo o da organismi autorizzati dalla stessa.

Con circolare 3777 – MOT2/C del 31 ottobre 2005, il Ministero Infrastrutture e Trasporti dirama istruzioni per uniformare le procedure del rilascio di dette attestazioni, sia in fase di omologazione dei veicoli che in fase di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (revisioni).

È importante sottolineare che la circolare precisa che il rilascio dell'attestazione di rispondenza del veicolo alla risoluzione IMO A. 581(14) può essere effettuato anche dai C.P.A. (Centro Prove Autoveicoli) in fase di omologazione, nonché dagli uffici della Motorizzazione Civile in fase di verifica di unici esemplari; tale possibilità consente notevole risparmio di tempo e denaro per i costruttori, per gli allestitori e per gli utenti, considerato che in precedenza gli attestati venivano rilasciati solo per singoli veicoli stradali (non in fase di omologazione) generalmente dal R.I.NA (Registro Italiano Navale) o altri istituti equivalenti.

La domanda di attestazione deve essere corredata dello schema di rizzaggio del veicolo stradale a bordo delle navi e da relazione di calcolo strutturale, in base al punto 5 della risoluzione IMO A. 581(14) ed all'allegato alla circolare 3777/05.

Alle imprese che acquistano nuovi veicoli e nuovi allestimenti a norme ADR, e che prevedono di trasportare merci pericolose su navi, suggeriamo di comprendere nel contratto di acquisto l'attestazione IMO di cui sopra.

L'intero testo della circolare 3777 – MOT2/C del 31 ottobre 2005 ed il suo allegato possono essere consultati sul sito [www.associazioneeaspi.it](http://www.associazioneeaspi.it) tra norme trasporti.